



COMUNE DI
BAGNARA DI ROMAGNA

PROVINCIA DI RAVENNA
CODICE FISCALE/PARTITA IVA: 00218780393
Piazza Marconi n. 2, 48010 Bagnara di Romagna
PEC: pg.comune.bagnara.ra.it@legalmail.it



DETERMINAZIONE N. 13 DEL 13/05/2016

OGGETTO: "CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO GIACOMO FOSCHINI DI LUGO PER RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E DIFESA PER PROMUOVERE DOMANDA DI AMMISSIONE ULTRA-TARDIVA AL FALLIMENTO DELLA DITTA ERRETI S.R.L. DI BAGNARA DI ROMAGNA ED EVENTUALE RECLAMO AVVERSO AL PROGETTO DI RIPARTO".

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che i Responsabili di Area sono autorizzati alla predisposizione degli atti di gestione e con Decreto del Sindaco n. 15 del 10/07/2013 sono state conferite al Segretario comunale le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa;

Richiamato il Bilancio di Previsione 2016-2018 ed il relativo DUP (Documento Unico di Programmazione) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04/02/2016 e dato atto che l'area amministrativa è autorizzata a sostenere le spese di cui in narrativa sulla base delle delibere di G.C. n. 11 del 11/02/2016, di APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) per gli anni 2016- 2018 - parte contabile" (ART. 197, CO.2. LETT.A DLGS N.267/00 E ART 10 D.LGS.150/2009) e n.. 25 del 31/3/2016 di "APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2016-2018" (ART. 197, CO.2. LETT.A DLGS N.267/00 E ART.10 D.LGS.150/2009) DEL COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA", nelle quali, sono definiti gli obiettivi e previste le azioni assegnate alle diverse aree;

Premesso che a seguito del fallimento della Ditta Erreti s.r.l. di Bagnara di Romagna:

- l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 29/10/2015 prot. 2015049778 ha richiesto al Tribunale di Ravenna l'insinuazione passiva per questo Ente, creditore nei confronti del contribuente fallito ERRETI SRL IN LIQUIDAZIONE, con sede in Bagnara di Romagna per la somma di € **346.751,00** quale Imposta Comunale sugli Immobili, sanzioni, interessi e spese di notifica per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, ed Imposta Municipale Propria, sanzioni, interessi e spese di notifica per gli anni 2012, 2013 e 2014, chiedendo inoltre che il suddetto credito sia ammesso al passivo in SEDE PRIVILEGIATA **al grado 20° di privilegio generale** sui mobili ai sensi dell'art. 2752, comma 4° e dell'art. 2778 del Codice e l'ammissione tardiva in quanto il ritardo è dipeso da cause non imputabili all'amministrazione Comunale, , come comunicato dall'ufficio protocollo del comune, per effetto della mancata comunicazione del fallimento, da parte del curatore fallimentare;

- questo Ente in data 2.11.2015 prot. 20150003476 ha richiesto al Tribunale di Ravenna l'insinuazione tardiva nel passivo fallimentare non avendo ricevuto la comunicazione di insinuazione tempestiva e ha inviato la "Dichiarazione di Credito" nei confronti del contribuente **Erreti srl** con sede a Bagnara di Romagna in Via Pilastrino, 32, per la somma di € **258.228,45**, quale obbligo convenzionale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del piano particolareggiato di iniziativa privata, relativo ad un'area a destinazione produttiva sita in Comune di Bagnara di Romagna, in Via Provinciale Pilastrino – S. Mauro, area di proprietà della società Erreti srl sopra indicata, distinta al Catasto terreni, all'atto di stipula della lottizzazione, al foglio 10, mappali 47-193-194-195-196-197-198, (la convenzione di lottizzazione è stata sottoscritta con rogito notarile dott. Vincenzo Palmieri di Lugo rep. 270251/16952 del 31/10/2001);

- in data 2/11/2015 prot. 20150003481 la comunicazione di cui sopra è stata inviata al Curatore fallimentare della Ditta Erreti s.r.l. Dott. Mattia Berti;

- in data 10/12/2015 protocollo del Comune n. 20150003869 il Tribunale di Ravenna ha inviato il Progetto di stato passivo creditori – Domande passive dal quale risulta il Provvedimento del Giudice Delegato, il quale, condividendo la proposta del curatore, ammette il credito: - per euro 160.254,66 nella categoria privilegiati generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c.; - per euro 70.302,54 nella categoria chirografari; - per euro 60.813,80 in prededuzione ex art 111 bis, co. 1, l.f., per un totale di € 291,371,00

-in data 4.5.2016 prot. 20160001624 il Tribunale di Ravenna ha inviato il progetto di riparto parziale e la comunicazione di fissazione dell'udienza per la discussione nel giorno 27/5/2016, comunicando che ciascun creditore nel termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione può proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto dal quale risulta che il credito ammesso per questo ente nella categoria prededuzioni è di € 60.813,80.

Ritenuto di dover provvedere in merito, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, promuovendo di ammissione ultra-tardiva al fallimento ed eventuale reclamo avverso al progetto di riparto, mediante conferimento di incarico di patrocinio legale;

Dato atto che, interpellato in proposito l'Avv. Giacomo Foschini di Lugo ha presentato una proposta che risulta adeguatamente qualificata e motivata sotto il profilo sia professionale che della congruità della spesa, ammontante ad una somma complessiva di € 2.283,84 comprensiva di I.V.A. E C.P.A., come da preventivo che si conserva agli atti;

Richiamati:

- l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, che stabilisce la possibilità per le amministrazioni di conferire incarichi individuali nei casi e con le modalità ivi previsti;
- l'art. 3, comma 55, della legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) a norma del quale "*Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.*";
- l'art. 3, comma 56, della citata legge n. 244/2007 che dispone che con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati i criteri, le modalità e i limiti per l'affidamento di incarichi o consulenze esterne, nel rispetto delle leggi vigenti;

- l'art. 30 del vigente regolamento di organizzazione che fissa detti limiti, criteri e modalità e al comma 10 esclude dalla disciplina di cui all'articolo stesso, tra l'altro, gli incarichi per difesa legale, in quanto di natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 6 e 7 e le eventuali prescrizioni ai sensi del comma 8, tenuto conto che la breve scadenza dei termini assegnati dall'ordinanza del giudice fallimentare (15 gg. dalla notifica perventa il 4/5 u.s.) sono incompatibile con le procedure di evidenza pubblica;

Verificato, inoltre, secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali che:

- trattasi di servizi professionali al di fuori di quelli previsti dall'art.7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e dall'art.1, comma 9, della legge 266/2005 e regolati pertanto in base alle norme del codice dei contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture e dato atto che le prime interpretazioni sugli affidamenti degli incarichi per difesa giudiziaria confermano questo indirizzo, conseguentemente l'importo (1800 euro oltre a oneri ed iva) dell'incarico rientra nelle soglie per l'affidamento diretto, tenuto conto inoltre dei termini incompatibili con procedure di evidenza pubblica come sopra indicato e tenuto conto che il preventivo presentato dal professionista è inferiore alla tariffe professionali, pertanto è congruo dal punto di vista economico

Dato atto, pertanto, che:

- il dispositivo del presente atto dovrà essere pubblicato sul sito web del Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 127, della legge 23.12.1996, n. 662, e art. 30, comma 6, del citato Regolamento di Organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;

- il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e quindi non è da trasmettere alla Corte dei Conti;

Dato atto inoltre che unitamente al curriculum è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (da acquisire ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d. lgs. 165/2001);

Preso atto che:

- l'art.2 del DPCM 28.12.2011 prescrive l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti la sperimentazione in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile

- previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria, di cui all'allegato 1 al DPCM, e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 2 al DPCM;
- il vigente regolamento di contabilità, in attesa di modifica, non è in linea con i nuovi dettami normativi derivanti dalla partecipazione alla sperimentazione e che, pertanto, come da art.2 del citato DPCM, verrà applicato limitatamente a quanto compatibile con detti principi;
 - l'art.5.1 dell'allegato 2 al DPCM 28.12.2011 "Principio contabile applicato della competenza finanziaria" testualmente recita "Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha generato il procedimento di spesa";

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione;
- l'organigramma;
- il Decreto di nomina dei dirigenti e dei responsabili di servizio;

Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art.3 del Regolamento sui controlli interni, la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art.147-bis del Tuel;

DETERMINA

1-Per i motivi ed i fini di cui in premessa, di procedere al conferimento dell'incarico all'Avv. Giacomo Foschini – Via della Libertà n. 14 - Lugo C.F.: fSCGCM68D13F029W, P.I.: 01375760392 per la rappresentanza, assistenza e difesa per promuovere la richiesta di rettifica, la domanda di ammissione ultra-tardiva al fallimento Erreti s.r.l. In relazione alle istanze non inserite nello stato passivo ed eventuale reclamo avverso al progetto di riparto inviato dal Tribunale di Ravenna – Sezione Fallimenti in merito al credito che questo Ente vanta nei confronti della Ditta ERRETI s.r.l. Di Bagnara di Romagna, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

2-Di impegnare la spesa complessiva, quantificata nell'importo complessivo di € 2.283,84, sul Bilancio 2016/2018 - annualità 2016, a seguito di variazione dal fondo di riserva con deliberazione di G.C. n. del 12/5/2016 come risulta dalla tabella sotto riportata:

3 Di dare atto che:

- la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147bis e 183, comma 7, TUEL;
- l'atto dovrà essere pubblicato, a cura del Servizio Segreteria, sul sito web del Comune in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 127, della legge 23.12.1996 n. 662, e

art. 30, comma 6, del citato regolamento di organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;

- il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili con periodicità semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001 e art. 30, comma 7, del citato Regolamento di Organizzazione;
- il presente affidamento viene segnalato dallo scrivente ufficio cliccando la voce INCARICO nel menu a tendina all'interno di Iride ai fini della pubblicazione sul sito prescritta dall'art. 15 del d. lgs. 33/2013 *come condizione legale di efficacia*, a cura del Servizio segreteria, ai sensi anche di quanto previsto dal regolamento di organizzazione, all'art. 30 comma 6;
- il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173, della legge 266/2005 e non sarà quindi da trasmettere alla Corte dei Conti.

| TI PO | CODICE DI BILANCIO | DESCRIZIONE IMPEGNO | DESCRIZIONE SOGGETTO | NUMERO | IMPORTO | CODIC E INVEST |
|----------|---|--|---|------------|------------|----------------------|
| IM P | Tit:1- Miss:01- Prog:04- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.02.1 1.999/ Cap:3030BA - Art:3070 - Cdr:CDR009 - Cdg:051 | INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E DIFESA PER PROMUOVERE DOMANDA DI AMMISSIONE ULTRA-TARD | FOSCHINI DOTT. GIACOMO AVVOCATO,0137576 0392 ,PIAZZA DELLA LIBERTA', 14,48022,LUGO,RA,C/ C BANCARIO DEDICATO | 2016/236/1 | E 2.283,84 | . |

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Paolo Cantagalli
(documento firmato digitalmente)